



TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dott.ssa Cristina Giusti all'udienza cartolare del 06/12//2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 4650/21 reg. gen. sez. lavoro, e vertente

TRA

DI LEVA FRANCESCO elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv. Insalata Giulio e Venditto Massimo che lo rappresentano e difendono in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo

RICORRENTE

E

INPS in persona del l.r.p.t., rappr.to e difeso come da mandato in atti dall'Avv. Aldo Tagliente e con lui elett. dom.to

RESISTENTE

Avente ad oggetto: RILIQUIDAZIONE DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO E PAGAMENTO RATEI ARRETRATI

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 29/09/21 il ricorrente evidenziava di essere titolare di trattamento pensionistico Cat. VO n. 13042141, liquidato a far data dal 01/09/2008; di essere stato collocato nel corso della sua vita lavorativa, in CIGS e mobilità negli anni tra il 2003 ed il 2008. Lamentava che l'Inps non avesse riconosciuto, nel calcolo della retribuzione di detti periodi di contribuzione figurativa, gli elementi extramensili, così provocando la diminuzione dell'importo della sua pensione. Chiedeva pertanto di accertare e dichiarare il suo diritto ad ottenere il ricalcolo della propria pensione in godimento, per inclusione degli emolumenti extramensili per un importo mensile lordo, alla decorrenza (settembre 2008), pari ad €1.725,07 o ad altra misura maggiore

o minore da quantificarsi in corso di causa, da perequarsi sino ad oggi con l'applicazione dei coefficienti previsti per legge e fatte salve le future differenze, per l'effetto condannare Inps, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento dei differenziali arretrati relativi al triennio antecedente al deposito del ricorso, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria come per legge, fatte salve le differenze successive, con vittoria di spese.

Si costituiva l'Inps che eccepiva l'improponibilità del ricorso per mancanza di domanda amministrativa, per decadenza e nel merito il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

All'udienza odierna, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti con note di trattazione scritta la causa è stata decisa come da sentenza.

Va preliminarmente verificata l'eccezione di improponibilità della domanda proposta dall'Inps per mancanza di domanda amministrativa.

E' noto il principio affermato dalla Suprema Corte secondo cui: "In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione, mancando il quale la domanda giudiziaria non è improcedibile (con conseguente applicazione della L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 8 e art. 148 disp. att. cod. proc. civ., bensì improponibile, determinandosi una temporanea carenza di giurisdizione, rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio (e plurimis, Cass. 12 marzo 2004 n. 5149); nè possono trarsi argomenti di segno contrario dalla L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 8, che riguardano preclusioni e decadenze verificatesi nel corso della procedura amministrativa, nè dall'art. 443 cod. proc. civ., che riguarda l'ipotesi del mancato esaurimento del procedimento amministrativo iniziato (e plurimis, Cass. 28 novembre 2003 n. 18625).

L'orientamento è costante (per tutte Cass 19767/2017 "Costituisce principio condiviso e consolidato di questa Corte (v. da ultimo Cass. 07/07/2015 n. 14020) quello secondo il quale in tema di benefici previdenziali e assistenziali, la preventiva presentazione della domanda amministrativa prevista dalla L. n. 533 del 1973, art. 7, costituisce un presupposto dell'azione, mancando il quale la domanda giudiziaria è improponibile, senza che - in contrario possano trarsi argomenti nè dalla L. n. 533 del 1973, art. 8, che si limita a negare rilevanza ai vizi, alle preclusioni e alle decadenze verificatesi nel corso della procedura amministrativa, nè dall'art. 443 c.p.c., che, con disposizione non suscettibile d'interpretazione estensiva, prevede la mera improcedibilità - anziché l'improponibilità - della domanda soltanto per il caso del mancato esaurimento del provvedimento amministrativo, che sia stato però iniziato (cfr. al riguardo Cass. ord., n. 6590 del 2014, Cass. n. 504 del 2010, Cass. n. 5149 del 2004, Cass. n. 11765 del 2004). Si è anche aggiunto che la mancanza della domanda amministrativa rende nulli tutti gli atti del processo, in quanto detetmina "una temporanea carenza di giurisdizione", ed è rilevabile anche dopo la prima udienza di discussione ed "in qualsiasi stato e grado del giudizio" (cfr. Cass. 11 dicembre 1995 n. 12661; Cass. 2

luglio 1992 n. 8111; Cass. 23 agosto 1990 n. 8575); nè tale difetto può essere sanato in virtù della presentazione di domanda amministrativa concernente prestazione diversa, ancorchè "compatibile" con la prestazione poi richiesta in sede giudiziaria (v. sulle prestazioni di natura assistenziale da ultimo Cass. 03/03/2017 n. 5453 e, con riferimento alle prestazioni previdenziali, Cass. 8/4/2000 n. 4463).

Nel caso che occupa il ricorso riguarda la riliquidazione di una prestazione, in particolare della pensione, per mancato computo degli emolumenti extramensili nella base di calcolo della retribuzione. Il ricorrente in risposta all'eccezione dell'Inps assume che in tali casi non è necessaria la domanda amministrativa trattandosi di errore imputabile all'istituto per errata liquidazione ab origine del trattamento pensionistico.

Il ricorrente ha allegato tre sentenze di merito (Corte di Appello di Lecce n. 263/21 ed altre). In particolare nella sentenza della Corte di appello di Lecce si evidenzia il principio sostenuto dal ricorrente ovvero che non sarebbe necessaria la domanda amministrativa trattandosi di "richiesta di ricalcolo di prestazioni già attribuite, che non richiede ex art. 443 c.p.c. la previa instaurazione del procedimento amministrativo (tra le tante, Cass. n. 20892/2007)

Con la sentenza n. 20892/2007 la Corte ha affermato il seguente principio di diritto:

“In tema di prestazioni previdenziali e assistenziali, la domanda amministrativa, necessaria per far conoscere all'ente i presupposti del diritto alla prestazione (il fatto fondante e la privata volontà di conseguire il riconoscimento del diritto), la cui mancanza rende improponibile l'azione giudiziaria, non è necessaria ove l'ente sia a formale conoscenza di tali presupposti, in presenza di una pregressa domanda cui abbia fatto seguito un accertamento, e di un successivo mutamento della norma giuridica che migliori la condizione dell'assistito; in questo caso, l'ente pur in mancanza di domanda amministrativa è tenuto a provvedere d'ufficio al riconoscimento del miglior trattamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto improponibile l'azione giudiziaria volta alla riliquidazione della già riconosciuta pensione di vecchiaia in mancanza di domanda amministrativa, senza considerare che, a norma dell'intervento additivo della Corte cost. con sentenza n. 822 del 1988, tale riliquidazione era dovuta, con l'applicazione del beneficio previsto dall'art. 26 l. n. 160 del 1975).

Va tuttavia rilevato che la sentenza di Cassazione citata n. 20892/2007 si riferisce all'obbligo dell'Istituto di provvedere d'ufficio alla riliquidazione della prestazione in presenza di un mutamento delle norme che producono un miglioramento nella sfera giuridica dell'assistito ("l'ente pur in mancanza di domanda amministrativa è tenuto a provvedere d'ufficio al riconoscimento del miglior trattamento").

Detta sentenza non è invero applicabile al caso di specie atteso che il ricorrente chiede il ricalcolo della pensione includendo gli emolumenti extramensili, per cui introduce una questione idonea a generare un contenzioso con l'ente. Tale situazione è ben diversa da quella in cui l'ente, attribuita una pensione, deve solo procedere ad un

calcolo più favorevole per l'intervento di una norma migliorativa della situazione del pensionato.

La domanda amministrativa è, invero, condizione di proponibilità della domanda giudiziaria, e in mancanza il ricorso va dichiarato improponibile.

Pertanto mancando nel caso che occupa la domanda amministrativa, il ricorso è improponibile.

Nulla per le spese trattandosi di decisione in rito.

Pqm

Dichiara improponibile il ricorso

Nulla per le spese.

Torre Annunziata udienza a trattazione scritta del 06/12/2022

Il Giudice Del Lavoro

Dr.ssa Cristina Giusti